

#### **INDICE**

- 1. LA NUOVA SDS PER GLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
- 1.1 Introduzione
- 1.2 Quadro normativo
- 1.3 Impatto del CLP sull'Articolo 31 del REACH
- 1.4 Obbligo di fornitura della SDS
- 1.5 Modifiche dell'allegato II del REACH
- 1.6 Struttura del nuovo Allegato II
- 1.7 Conclusioni
- 2. GUIDA ALLA COMPILAZIONE
- 2.1 Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
- 2.2 Sezione 2: Identificazione dei pericoli
- 2.3 Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
- 2.4 Sezione 4: Misure di primo soccorso
- 2.5 Sezione 5: Misure antincendio
- 2.6 Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale
- 2.7 Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento
- 2.8 Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale
- 2.9 Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche
- 2.10 Sezione 10: Stabilità e reattività
- 2.11 Sezione 11: Informazioni tossicologiche
- 2.12 Sezione 12: Informazioni ecologiche
- 2.13 Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento
- 2.14 Sezione 14: Informazioni sul trasporto
- 2.15 Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione
- 2.16 Sezione 16: Altre informazioni

## 1. LA NUOVA SDS PER GLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

#### 1.1 Introduzione

Nel 2005, l'ILO (*United Nations International Labour Organization*) ha stimato che nei 27 paesi dell'Unione Europea ogni anno si verificano 167.000 decessi associati al lavoro; di questi eventi, circa la metà (74.000) sono causati dall' esposizione a sostanze pericolose nei luoghi di lavoro.

Le schede di sicurezza (SDS) rappresentano un importante elemento della comunicazione del pericolo e forniscono un valido strumento per trasmettere informazioni sulla sicurezza per sostanze e miscele classificate e per alcune sostanze e miscele non classificate lungo la catena di approvvigionamento.

La valutazione del rischio per l'uso delle sostanze chimiche non può perciò prescindere dalle Schede dei dati di Sicurezza.

## 1.2 Quadro normativo

In Europa la SDS è stata istituita con la direttiva 91/155/CEE, modificata per la prima volta dalla direttiva 93/112/CEE che estende formalmente l'obbligo di SDS dai preparati pericolosi anche alle sostanze pericolose e precisa la struttura e le informazioni che devono apparire nel documento: la SDS deve obbligatoriamente essere articolata in 16 sezioni il cui contenuto è ben definito. Le successive direttive 99/45/CEE e 2001/58/CEE hanno ampliato il campo di applicazione della SDS.

In particolare la Direttiva sui preparati ha introdotto l'obbligo di fornire, su richiesta di un utilizzatore professionale, una SDS anche per miscele che pur non classificate pericolose contengono concentrazioni individuali pari o superiori all'1% in peso (per preparati diversi da quelli gassosi) o allo 0,2% in volume (per preparati gassosi) di sostanze pericolose per la salute o per l'ambiente o di una sostanza per la quale esiste un limite di esposizione comunitario negli ambienti di lavoro.

Nel 2006 le disposizioni specifiche relative alla SDS sono state incorporate nel Regolamento 1907/2006 (REACH) che, mediante l'articolo 139, ha abrogato la Direttiva 91/155.

A partire dal 1 giugno 2007, data di entrata in vigore del REACH, alle SDS si applicano le disposizioni del titolo IV *Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento*.

Le SDS vanno redatte a norma dell'articolo 31 (*Prescrizioni relative alle schede dati di sicurezza*), mentre le disposizioni tecniche sono dettagliate nell'Allegato II (*Guida alla compilazione delle schede dati di sicurezza*).

Le modifiche sostanziali introdotte nella SDS rispetto alla normativa pre-REACH riguardano l'inclusione delle sostanze PBT e vPvB e il fatto che gli scenari di esposizione prodotti in ambito REACH devono essere allegati alla SDS per gli usi pertinenti identificati.

L'uso identificato, che è uno degli aspetti più qualificanti e innovativi del REACH, costituisce un'informazione fondamentale ai fini del controllo della sostanza nei termini di specifiche misure di gestione del rischio che devono essere adottate. Il REACH è un sistema in costante evoluzione ed è stato già modificato, adattato e integrato numerose volte.

E' bene ricordare che dall'introduzione del REACH tutte le SDS recanti una data di compilazione/aggiornamento anteriore e pur presenti nei luoghi di lavoro a corredo delle valutazioni e delle misure di gestione del rischio chimico sono formalmente non a norma.

Il 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il Regolamento 1272/2008 (CLP) che, comportando una variazione nella classificazione delle sostanze e delle miscele, impatta significativamente sull'intera SDS.

Altro fondamentale passo è la pubblicazione del Regolamento 453/2010 del 20 maggio 2010, che rivede le disposizioni previste dall'Allegato II per la redazione delle SDS.

La portata del Regolamento 453/2010 è di rilievo in quanto interessa molteplici attori: l'obbligo della SDS prescinde dal volume di produzione, importazione o immissione su mercato della sostanza o delle miscele.

Il Regolamento si rivolge non solo ai produttori e importatori di sostanze e miscele, ma anche ai formulatori e agli utilizzatori industriali e professionali che pur con ruoli e responsabilità diverse sono tutti interessati alla SDS.

Il 453/2010 si propone di aggiornare l'Allegato II per allinearlo sia al CLP sia alle norme relative alle SDS stabilite dal GHS (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*) delle Nazioni Unite.

# 1.3 Impatto del CLP sull'Articolo 31 del REACH

L'adeguamento dell'articolo 31 del REACH avviene tramite il titolo VII *Disposizioni* comuni e finali (articoli dal 57 al 59) del CLP che scandisce una tempistica di attuazione puntuale.

L'adeguamento riguarda in particolare:

terminologia: si parla di preparati e non di miscele; la dizione categoria di pericolo è sostituita da classe di pericolo;

- riferimenti normativi relativi alla classificazione: si parla di CLP e non più di 67/548/CEE e 99/45/CEE sebbene la "Direttiva preparati" rimanga come riferimento sino al 1 giugno 2017 quando verrà definitivamente abrogata;
- modifiche specifiche relativamente alla SDS disponibile su richiesta per sostanze cancerogene di categoria 2, tossiche per la riproduzione di categoria 2, sensibilizzanti sia della pelle che delle vie respiratorie di categoria 1. Infatti, per queste sostanze che destano particolare preoccupazione, l'obbligo di fornitura della SDS su richiesta si applica, in linea con quanto richiesto dal GHS, a partire dallo 0,1% e non più dall'1%.

# 1.4 Obbligo di fornitura della SDS

Relativamente alla fornitura, le regole non cambiano rispetto alla normativa pre-REACH: la SDS continua a dovere essere predisposta per sostanze e preparati classificati pericolosi per l'uomo o l'ambiente.

Il REACH ha esteso il concetto di *pericoloso* introducendo il molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).

La prima novità è stata l'obbligo di fornitura di SDS anche per sostanze PBT o vPvB e per le sostanze incluse nella lista di quelle candidate all'autorizzazione, disposta dall'art. 59 del REACH.

Inoltre, la SDS va fornita obbligatoriamente su richiesta di un utilizzatore professionale per preparati non classificati pericolosi, ma contenenti componenti pericolosi al di sopra di una determinata soglia.

Attualmente la soglia di preoccupazione che fa scattare questi obblighi è quella tipica dell'1% in peso (per solidi e liquidi) o dello 0,2% in volume (per i gas) per sostanze pericolose o sostanze che hanno un valore limite di esposizione professionale comunitario.

La soglia si abbassa allo 0,1% per sostanze altamente preoccupanti quali sensibilizzanti di categoria 1, CMR, vPvB, PBT e altre sostanze che rispondono ai criteri dell'articolo 59 del REACH.

# 1.5 Modifiche dell'allegato II del REACH

L'Allegato II del REACH descrive le informazioni da includere nelle 16 sezioni della SDS. La sua revisione è motivata dalla necessità di adeguare la SDS a quanto richiesto dal CLP.

L'aggiornamento dell'Allegato II è anche l'occasione per rendere maggiormente esplicite le richieste del REACH. Il nuovo Regolamento 453/2010 sottolinea ripetutamente la coerenza della SDS con la Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR) quando richiesta, i dati forniti nella registrazione e l'uso identificato.

La Commissione Europea consapevole della scarsa qualità delle SDS circolanti nel mercato comunitario, sia in termini di assenza di informazioni rilevanti, sia di estrema genericità delle informazioni comunque presenti, nel nuovo Allegato II esplicita, in una dettagliata introduzione, prescrizioni di carattere generale necessarie per predisporre una SDS adeguata.

# 1.6 Struttura del nuovo Allegato II

Il Regolamento 453/2010 si struttura in 3 articoli e 2 allegati.

Gli articoli definiscono la tempistica relativa alla sostituzione dell'Allegato II del REACH con i due nuovi allegati:

- Allegato I che sostituisce l'Allegato II del REACH, dal 1 dicembre 2010;
- Allegato II che sostituisce l'Allegato II del REACH, dal 1 giugno 2015.

I due allegati (Allegato I e Allegato II) che sostituiscono l'Allegato II del REACH contengono due nuovi formati di SDS ciascuno dei quali è valido sia per le sostanze sia per le miscele.

Quindi, sia per le sostanze che per le miscele, fino al 1 dicembre 2010 i fornitori possono continuare a redigere le SDS secondo l'Allegato II del REACH.

A partire dal 1 dicembre 2010 si dovrà applicare l'Allegato I del 453/2010 con queste deroghe:

- i fornitori di sostanze immesse nel mercato prima del 1 dicembre 2010 per le quali vige la deroga di 2 anni per l'applicazione del CLP (classificazione ed etichettatura) e per le quali non è necessaria la revisione della SDS, non hanno l'obbligo di aggiornare il formato fino al 1 dicembre 2012;
- i fornitori di miscele già immesse nel mercato non hanno l'obbligo di aggiornare il formato fino al 1 dicembre 2012, se non è necessaria la revisione della SDS.

Dal 1 giugno 2015 sarà obbligatorio applicare l'Allegato II del 453/2010 con queste deroghe:

i fornitori di miscele immesse nel mercato prima del 1 dicembre 2015 per le quali vige la deroga di 2 anni per l'applicazione del CLP (classificazione ed etichettatura) e per le quali non è necessaria la revisione della SDS, non hanno l'obbligo di aggiornare il formato fino al 1 giugno 2017.

# Tabella riassuntiva delle tempistiche per l'introduzione della nuova SDS

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SDS)			
	IMMESSE SUL MERCATO DOPO IL 1° DICEMBRE 2010	IMMESSE SUL MERCATO PRIMA DEL 1° DICEMBRE 2010		
Dal 20 gennaio 2009 al 1° dicembre 2010	SDS			
	conforme all'Allegato II del REACH			
	oppure			
	conforme all'Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010			
Dal 1° dicembre 2010 al 1° dicembre 2012		(purché non sia necessario un aggiornamento della SDS)		
Dal 1° dicembre 2012 al 1° giugno 2015	SDS  conforme all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 453/2010			
Dal 1° giugno 2015 al 1° giugno 2017	SDS  conforme all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 453/2010			
	oppure  ma solo per le miscele immesse sul mercato prima del 01.06.15			
	conforme all'Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010 (purché non sia necessario un aggiornamento della SDS)			
Dal 1° giugno 2017	SDS  conforme all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 453/2010			
		, ,		

# 1.7 Conclusioni

Entro il 1 dicembre 2010 sono state registrate le sostanze *phase-in* in prima scadenza (CMR di Cat. 1 o 2 >1 ton/anno; altamente tossiche per gli organismi acquatici >100 ton/ anno e sostanze prodotte o importate almeno una volta dopo il 1 giugno 2007 >1000 ton/ anno).

Inoltre, dal 1 dicembre 2010, il CLP ha sostituito la Direttiva 67/548 e, a partire da tale data, tutte le sostanze dovevano obbligatoriamente essere classificate secondo tale Regolamento.

Sempre a partire da tale data sono diventate obbligatorie le modifiche apportate all'Allegato VI del CLP in seguito all'entrata in vigore il 25 settembre del 2009 del Regolamento 790/2009/CE.

Infine, dal 1 dicembre 2010 le SDS delle sostanze sono obbligatoriamente redatte secondo il Regolamento 453/2010.

In realtà questa data ha rappresentato solo una tappa intermedia perché la transizione finale al CLP avverrà solo nel 2015 e, considerando le deroghe, si arriverà al 2017 mentre il periodo *phase-in* per la registrazione secondo il REACH finirà nel maggio 2018. Fino ad allora convivranno standard diversi di SDS che potrebbero creare un'inevitabile confusione.

È essenziale che i contenuti delle SDS riflettano modelli di uso reale affinché i lettori delle SDS possano utilizzarle al meglio. La SDS si conferma come lo strumento chiave per la comunicazione e sarà supportata da altri documenti quali il CSA (*Chemical Safety Assessment*), gli scenari di esposizione e il CSR (*Chemical Safety Report*).

# 2. GUIDA ALLA COMPILAZIONE (ALLEGATO 1 DEL 453/2010)

La SDS viene redatta conformemente alle richieste dell'allegato II del Regolamento REACH modificato dal Regolamento 453/2010, deve essere datata e tutte le sue pagine devono essere numerate. Le SDS hanno un formato standard e sono articolate in 16 sezioni e 49 sottosezioni obbligatorie, elencate nella seguente Tabella.

Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

- 1.1. Identificatore del prodotto
- 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
- 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- 1.4. Numero telefonico di emergenza

Sezione 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
- 2.2. Elementi dell'etichetta
- 2.3. Altri pericoli

Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.1. Sostanze
- 3.2. Miscele

Sezione 4: Misure di primo soccorso

- 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
- 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
- 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Sezione 5: Misure antincendio

- 5.1. Mezzi di estinzione
- 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
- 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
- 6.2. Precauzioni ambientali
- 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
- 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
- 7.3. Usi finali particolari

Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- 8.1. Parametri di controllo
- 8.2. Controlli dell'esposizione

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

- 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
- 9.2. Altre informazioni

Sezione 10: Stabilità e reattività

- 10.1. Reattività
- 10.2. Stabilità chimica
- 10.3. Possibilità di reazioni pericolose
- 10.4. Condizioni da evitare
- 10.5. Materiali incompatibili
- 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Sezione 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Sezione 12: Informazioni ecologiche

- 12.1. Tossicità
- 12.2. Persistenza e degradabilità
- 12.3. Potenziale di bioaccumulabili
- 12.4. Mobilità nel suolo
- 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
- 12.6. Altri effetti avversi

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Sezione 14: Informazioni sul trasporto

- 14.1. Numero ONU
- 14.2. Nome di spedizione appropriato ONU
- 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
- 14.4. Gruppo d'imballaggio
- 14.5. Pericoli per l'ambiente
- 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
- 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di

Marpol 73/78 ed il codice IBC

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Sezione 16: Altre informazioni.

# 2.1 Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Il nome del prodotto deve essere identico a quello riportato sull'etichetta/imballaggio così come sugli altri documenti tecnici e/o commerciali.

Nel caso di una sostanza, il nome deve essere fornito in conformità con l'articolo 18 del CLP. Inoltre, le indicazioni sono riportate nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la sostanza è immessa sul mercato.

Per sostanze soggette a registrazione va indicato il *numero di registrazione* REACH: il nome del prodotto deve essere coerente con le informazioni fornite all'atto della registrazione. Le quattro cifre finali del numero di registrazione possono essere omesse da un distributore o da un utilizzatore a valle. Tuttavia, la tracciabilità va mantenuta e il numero di registrazione completo deve essere reso disponibile entro 7 giorni in caso di richiesta da parte dell'Autorità competente.

Nel caso di una miscela, va fornito il nome commerciale ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 1999/45/CE.

Altri mezzi d'identificazione della sostanza, come ad esempio i nomi alternativi, i codici del prodotto della società o altri identificatori possono essere riportati.

## 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Indicare gli usi della sostanza o della miscela e sinteticamente l'effettiva funzione della sostanza (ad esempio: ritardante di fiamma, antiossidante, ecc).

Quando è prescritta una CSR, la presente sottosezione della SDS deve contenere informazioni coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e gli scenari di esposizione citati.

E' utile riportare informazioni sugli usi sconsigliati con indicazione del motivo.

## 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indicare il nome del responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza o della miscela e l'indirizzo completo corredato da numero di telefono.

Riportare l'indirizzo di posta elettronica della persona responsabile della SDS. Se tale persona non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, indicare, se possibile, l'indirizzo completo ed il numero di telefono del responsabile nello Stato membro interessato.

In caso di registrazione, gli elementi di identificazione della persona devono corrispondere all'identità del fabbricante o dell'importatore fornite all'atto della

registrazione. Se è stato nominato un rappresentante esclusivo, si possono fornire anche le informazioni relative al fabbricante non comunitario.

# 1.4 Numero telefonico di emergenza

Indicare il numero telefonico di chiamata urgente dell'impresa e/o dell'organismo ufficiale (che può essere l'organo responsabile di ricevere le informazioni relative alla salute di cui all'articolo 45 del CLP e all'articolo 17 della Direttiva 1999/45/CE), di consultazione e specificare inoltre se il numero di telefono è disponibile solo nelle ore di ufficio.

Questi servizi devono essere in grado di affrontare le chiamate nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la sostanza o la miscela è immessa sul mercato.

**Esempio: ACETATO BUTILE** 

1.1 Identificatore del prodotto

Denominazione: ACETATO BUTILE Numero di Registrazione: 01-2119485493-29

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo: Solvente

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione sociale: ECHA srl Indirizzo: via Helsinki

Località e Stato: Helsinki - FINLANDIA

Tel. 0XXX.YYY Fax 0XXX.ZZZ

e-mail della persona competente,

responsabile della SDS: lab@echa.fin

1.4 Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a: 0XXX.WWW solo orario d'ufficio

# 2.2 Sezione 2: Identificazione dei pericoli

In questa Sezione si deve:

- fornire la classificazione della sostanza o della miscela ai sensi del CLP.
- indicare chiaramente e brevemente i pericoli principali (per l'uomo e per l'ambiente) relativi alla sostanza o alla miscela.

## 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Per le sostanze è obbligatorio riportare la doppia classificazione (sia secondo la direttiva 67/548/CEE sia in base al CLP); questo obbligo si applica nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2010 ed il 1 giugno 2015. Per le miscele va riportata la classificazione secondo le regole della direttiva 1999/45/CE. A partire dal 1 giugno 2015, sia per le sostanze sia per le miscele, sarà obbligatorio riportare solo la classificazione secondo il CLP.

Il testo relativo alla classificazione, le indicazioni di pericolo e le frasi di rischio possono essere riportate in modo completo nella sezione 16. Si devono, inoltre, descrivere gli effetti nocivi e i sintomi per la salute umana e per l'ambiente legati all'uso improprio della sostanza o della miscela, ragionevolmente prevedibili. La descrizione deve corrispondere a quanto riportato nelle sezioni 9 e 12 della SDS.

## **Esempio: ACETATO BUTILE**

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento CE 1272/2008 CLP (e successive modifiche e adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del regolamento 1907/2006 e successive modifiche.

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sezioni 11 e 12 della presente scheda.

## 2.1.1 Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti

Classificazione e indicazioni di pericolo

Flam. Liq. 3 H226 STOT SE 3 H336

## 2.1.2 Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche e adeguamenti

Frasi R: 10-66-67


Il testo completo delle frasi di rischio (R) e indicazioni di pericolo (H) è riportato nella sezione 16 della scheda.


#### 2.2 Elementi dell'etichetta

Per le sostanze si riportano in etichetta i seguenti elementi a norma del regolamento CLP: i pittogrammi di pericolo, l'avvertenza, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza.

Per le miscele si riportano in etichetta i simboli previsti, le frasi di rischio e i consigli di prudenza in linea con la classificazione adottata, pertanto, se volontariamente si è applicato il CLP si indicherà l'etichettatura corrispondente in caso contrario l'etichetta sarà indicata secondo la Direttiva 1999/45/CE.

Gli elementi dell'etichetta, in ogni caso, devono riferirsi esclusivamente a un'unica normativa: o alle direttive o al CLP. Dal 1 giugno 2015, sia per le sostanze sia per le miscele l'etichetta va obbligatoriamente riportata esclusivamente secondo il CLP.





## 2.3 Altri pericoli

Devono essere fornite informazioni nel caso in cui la sostanza o miscela rispondono ai criteri di PBT o vPvB (allegato XIII del REACH).

Devono essere menzionati altri pericoli come l'emissione di polveri, la sensibilizzazione incrociata, l'asfissia, il congelamento, l'elevata intensità per l'odore e il gusto o gli effetti sull'ambiente, come i pericoli per gli organismi del suolo, la riduzione dello strato d'ozono, il potenziale di creazione di ozono fotochimico ecc., che non comportano la classificazione, ma che possono contribuire al pericolo complessivo.

## **Esempio: ACETATO BUTILE**

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 CLP (e successive modifiche e adeguamenti).

#### Pittogrammi:





Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo:

H226: Liquido e vapori infiammabili

H336: Può provocare sonnolenza e vertigini

Consigli di prudenza:

P210: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare

P233: Tenere il recipiente ben chiuso

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso

P304+P340: In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P312: In caso di malessere contattare un centro antiveleni o un medico.

P370+P378: In caso di incendio estinguere con mezzi idonei.

Contiene: N-Butile Acetato

Index: 607-025-00-1

2.2 Altri pericoli

Informazioni non disponibili

# 2.3 Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Deve essere descritta l'identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurità e gli additivi stabilizzanti in esse contenuti.

## 3.1 Sostanze

Per l'identificazione della sostanza possono essere riportati anche altri mezzi di identificazione (nome comune, nome commerciale, abbreviazione, ecc). Per ogni impurità, stabilizzante o ciascun singolo costituente diverso dal componente principale, l'identificazione deve seguire le seguenti regole:

- conforme ai sensi dell'articolo 18 del CLP:
- se il nome identificativo del prodotto non esiste, possono essere riportati uno o più nomi di identificazione (nome commerciale, abbreviazione; nome comune, ecc).

Il fornitore può presentare in questa sezione la lista di tutti i componenti (anche non classificati) e le informazioni sulla presenza multipla dei componenti.

## **Esempio: ACETATO BUTILE**

3. Composizione/Informazione sugli ingredienti

#### 3.1 Sostanze

#### Contiene:

Identificazione Conc. % Class. 67/548CEE Class. 1272/2008 CLP

N-BUTILE ACETATO

CAS 123-86-4 100 R10, R66, R67 Flam. Llq. 3 H226, STOT SE 3 H336

CE 204-658-1 INDEX 607-025-00-1

Nr. Reg.01-2119485493-29

Il testo complete delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

## 3.2 Miscele

Informazioni non pertinenti.

## 3.2 Miscele

Per le miscele è utile fare una descrizione della gamma dei prodotti, compresa la classificazione e la concentrazione di ciascuna sostanza presente all'interno della lista. Il destinatario è così in grado di riconoscere i pericoli delle sostanze contenute nella miscela. Maggiori informazioni sulla pericolosità della miscela sono riportate nella sezione 2 della scheda di sicurezza.

La concentrazione delle sostanze contenute in una miscela deve essere descritta in uno dei seguenti modi:

- se tecnicamente possibile, devono essere riportate le percentuali esatte e devono essere poste in ordine decrescente in peso o in volume;
- se tecnicamente possibile, devono essere riportati gli intervalli delle percentuali.

Qualora sia stato autorizzato l'uso di un nome chimico alternativo (ai sensi dell'articolo 15 della 1999/45/CE o ai sensi dell'articolo 24 del CLP), tale nome può essere utilizzato.

Quando la miscela risponde ai criteri di classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE, sono indicate le seguenti sostanze e la loro concentrazione:

- sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi della 67/548/CEE o ai sensi del CLP, in concentrazioni maggiori o uguali a:
  - 1. le concentrazioni definite nella tabella di cui all'articolo 3 della direttiva 1999/45/CE:
  - 2. i limiti di concentrazione indicati nella parte 3 dell'allegato VI del CLP:
  - 3. i limiti di concentrazione indicati nella parte B degli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE;
  - 4. se un fattore M è stato fornito per la classificazione e l'etichettatura ai sensi del regolamento CLP, il valore generico di cut-off è riportato in Tabella 1.1 dell'allegato I del suddetto regolamento;
- le sostanze per le quali esistono limiti di esposizione comunitari sul luogo di lavoro, non incluse nell'elenco precedente; le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri di cui all'allegato XIII, o sostanze incluse nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 59 e se la concentrazione di ogni singola sostanza è pari o superiore allo 0,1%.

Per una miscela che non soddisfa criteri di classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE sono indicate le sostanze presenti in concentrazione individuale pari o superiore alle concentrazioni indicate:

- 1. l'1% in peso per i miscugli diversi da quelli gassosi e 0,2% in volume in forma gassosa per sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi della 67/548/CEE o del CLP, oppure sostanze a cui vengono assegnati limiti di esposizione comunitari sul luogo di lavoro;
- 2. 0,1% in peso per sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche in base ai criteri di cui all'allegato XIII, molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all'allegato XIII, o incluse nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 per motivi diversi dai pericoli di cui al punto 1.

Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2, si fornisce la classificazione della sostanza secondo la 67/548/CEE, compresa l'indicazione del pericolo, i simboli e le frasi R. Va inoltre indicata la classificazione ai sensi del CLP, tra cui la classe di rischio come previsto nell'allegato VI, nonché le indicazioni di pericolo assegnate in base ai pericoli fisici, per l'uomo e per l'ambiente. Le indicazioni di pericolo e le frasi R, se non sono riportate per intero, vanno cercate alla sezione 16 per il testo completo.

La parte del numero di registrazione che fa riferimento al dichiarante individuale di una domanda congiunta può essere omessa dal fornitore della miscela, se:

- il fornitore si assuma la responsabilità di fornire il numero completo della registrazione su richiesta,
- il fornitore fornisca il numero totale di registrazione nello Stato membro all'autorità responsabile dell'applicazione entro 7 giorni, su richiesta, pervenuta direttamente dall'autorità responsabile.

## **Esempio: SOLVENTE SSS/AAA**

3. Composizione/Informazione sugli ingredienti

#### 3.1 Sostanze

Informazioni non pertinenti.

#### 3.2 Miscele

Contiene:

Identificazione Conc. % Class. 67/548CEE Class. 1272/2008 CLP

**XILENE** 

(MISCELA DI ISOMERI) 85-100 R10, Xn R20/21, Xi R38, Flam. Llq. 3 H226, Acute Tox.4 H332 CAS 1330-20-7 Nota C Acute Tox.4 H312, Skin Irrit. H315, Nota C

INDEX 601-022-00-9

Nr. Reg.01-2119488216-32

ACETATO D'ISOBUTILE 5-15 R66, F R11, Nota C Flam. Llq. 3 H225, EUH066 Nota C

CAS 110-19-0 CE 203-745-1 INDEX 607-026-00-7

Nr. Reg.01-2119488971-22

Il testo complete delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

# 2.4 Sezione 4: Misure di primo soccorso

# 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Descrivere i corretti provvedimenti di primo soccorso, in modo sintetico e facile da comprendere per l'infortunato, per le persone presenti e per coloro che prestano il primo soccorso. Le raccomandazioni da fornire sono le seguenti:

- la necessità di consultare immediatamente un medico e la possibilità che vi siano effetti ritardati successivi all'esposizione;
- la possibilità di spostare l'individuo dal luogo di esposizione all'aria aperta;
- la possibilità di togliere indumenti e scarpe;
- il caso per chi presta le prime cure, di usare specifici dispositivi di protezione.

## 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Suddividere le informazioni secondo le vie di esposizione (inalazione, contatto con la pelle, con gli occhi, ingestione) in paragrafi separati e riportare i principali sintomi ed effetti anche ritardati.

# 4.3 Indicazioni della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Precisare, per ogni via di esposizione, se dopo aver impartito le prime misure di pronto soccorso, è necessario l'intervento di un medico. Per alcune sostanze o miscele può essere importante sottolineare che sul luogo di lavoro devono essere disponibili determinati dispositivi per un trattamento specifico ed immediato.

## **Esempio: ACETATO BUTILE UG**

## 4. Misure di primo soccorso

## 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Occhi: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico.

<u>Pelle:</u> lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua. Togliersi gli abiti contaminati. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. <u>Inalazione:</u> portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, consultare immediatamente un medico.

<u>Ingestione:</u> consultare immediatamente un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale, se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

## 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute vedere al cap. 11.

4.3 Indicazioni per intervento medici e/o specifici trattamenti

Seguire le indicazioni del medico.

## 2.5 Sezione 5: Misure antincendio

Le indicazioni da fornire dovranno consentire a chi deve intervenire di effettuare l'operazione in modo corretto e sicuro, elencando sia i mezzi estinguenti idonei che quelli non idonei (sezione 5.1 Mezzi di estinzione).

Devono inoltre essere fornite (Sezione 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela) informazioni sui particolari pericoli di esposizione, sui prodotti di combustione ("può produrre fumi tossici di monossido di carbonio in caso di combustione" oppure "produce ossidi di zolfo e di azoto in caso di combustione", "raffreddare i contenitori con getti d'acqua") e nella sottosezione 5.3 le raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi, sui mezzi protettivi più appropriati per il personale delle squadre di pronto intervento.

## **Esempio: ACETATO BUTILE**

#### 5. Misure antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: i mezzi di estinzione sono anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

Mezzi di estinzione non idonei non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

## 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

<u>Pericoli dovuti all'esposizione in caso di incendio:</u> si può creare sovra pressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di carbonio, prodotti di pirolisi tossici, ..).

## 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

<u>Informazioni generali:</u> Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

<u>Equipaggiamento:</u> elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi (giacca e pantaloni ignifughi con fasce intorno a braccia, gambe e vita), guanti da intervento (antincendio, antitaglio e dielettrici), autorespiratore (auto protettore).

## 2.6 Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Vengono indicate le informazioni utili per l'utilizzatore, inerenti le precauzioni per le persone e per l'ambiente, e i metodi di bonifica e raccolta da adottare, sottolineando in modo particolare le misure che si differenziano da quelle effettuate secondo le normali buone pratiche operative.

# 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Le precauzioni per le persone sono: eliminazione delle fonti di accensione, predisposizione di una adeguata ventilazione e sufficiente protezione respiratoria, controllo delle polveri e prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi, necessità di evacuazione.

## 6.2 Precauzioni ambientali

Le precauzioni ambientali (tenere lontano da scarichi, da acque superficiali, da falde sotterranee...) si riferiscono ai metodi di bonifica come impiego di materiale assorbente (sabbia, segatura, legante universale, ecc).

# 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Devono essere fornite le raccomandazioni sulle tecniche di contenimento di eventuali fuoriuscite (ad esempio la copertura degli scarichi o le cunette di raccolta oltre che delle procedure di copertura isolante) e tutte le pratiche per la bonifica (tecniche di neutralizzazione e di decontaminazione, materiali assorbenti, tecniche di pulizia, tecniche di aspirazione). Possono essere utili alcune indicazioni come "non usare mai, neutralizzare con...".

## 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Le informazioni devono essere coerenti e complementari con quanto indicato in altre Sezioni (8, durante la manipolazione; 13, nello smaltimento del prodotto).

#### **Esempio: ACETATO BUTILE**

## 6. Misure di rilascio accidentale

## 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita. In caso di prodotto solido evitare la formazione di polvere spruzzando il prodotto con acqua se non ci sono controindicazioni. In caso di polveri dispersi nell'aria o vapori adottare una protezione respiratoria. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Non manipolare i contenitori danneggiati o il prodotto fuoriuscito senza aver prima indossato l'equipaggiamento protettivo appropriato. Per le informazioni relativi ai rischi per l'ambiente e la salute, alla protezione delle vie respiratorie, alla ventilazione e ai mezzi individuali di protezione, fare riferimento alle altre sezioni di questa scheda.

## 6.2 Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree confinate.

## 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente inerte (sabbia, vermiculite, terra di diatomee, Kieselguhr,..). Raccogliere la maggior parte del materiale risultante e depositarlo in contenitori per lo smaltimento. Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ci sono controindicazioni. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

# 2.7 Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

Vengono date raccomandazioni sulla protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Il datore di lavoro deve definire procedure organizzative e di lavoro conformi all'art. 5 della 98/24/CE e all'art. 5 della 2004/37/CE. I dati contenuti devono essere coerenti con le indicazioni riportate nella sottosezione 1.2. Se è prescritta una CSR o una registrazione, le informazioni devono corrispondere a quelle fornite per gli usi identificati e gli scenari di esposizione allegati alla SDS. Inoltre, alcune informazioni pertinenti possono essere riportate nella sezione 8.

## 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Sono indicate le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per una manipolazione sicura di sostanze o miscele (necessità di apparati elettrici di sicurezza, strumenti di prevenzione per controllare la diffusione e l'esposizione ai vapori/gas tossici, ecc.).

Si forniscono raccomandazioni generiche sull'igiene professionale, quali: non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro, lavare le mani dopo l'uso e togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

# 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Sono indicate le raccomandazioni o i consigli per un immagazzinamento sicuro, in relazione alle proprietà fisico/chimiche: progettazione specifica di locali e contenitori, materiali incompatibili, condizioni di conservazione, ecc.

In particolare si danno indicazioni su come gestire i rischi connessi a: atmosfere esplosive, condizioni corrosive, pericoli di infiammabilità, sostanze o miscele incompatibili, condizioni di evaporazione e potenziali fonti di accensione (comprese le installazioni elettriche).

Altre indicazioni su come contenere gli effetti di: condizioni meteorologiche, pressione ambientale, temperatura, luce del sole, umidità e) vibrazioni.

Infine, su come mantenere integre le sostanze o le miscele avvalendosi di: stabilizzanti e antiossidanti.

Se opportuno, si indicano eventuali limiti di quantità in funzione delle condizioni di immagazzinamento, oltre alle particolari condizioni di imballaggio come la tipologia di materiali o contenitori da utilizzare.

#### 7.3 Usi finali specifici

Per i prodotti destinati a impieghi particolari, le raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati (sottosezione 1.2) ed essere descritte in modo dettagliato. Si può anche far riferimento alle norme approvate a livello di industria o di settore (gli

orientamenti specifici devono essere riportati in modo dettagliato, con la fonte e la data di pubblicazione). Se vi sono degli SE, devono essere riportate nelle sottosezioni 7.1 e 7.2 adeguate informazioni.

## **Esempio: ACETATO BUTILE**

- 7. Manipolazione e immagazzinamento
- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Non fumare durante la manipolazione e l'utilizzo.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

7.3 Usi finali specifici

Informazioni non disponibili.

## 2.8 Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Questo capitolo fornisce una descrizione dei limiti di esposizione professionale e le misure necessarie per la gestione dei rischi. Qualora sia prescritta una CSR o una registrazione, le informazioni riportate sono corrispondenti a quelle fornite per gli usi identificati e gli scenari di esposizione allegati alla scheda di sicurezza.

## 8.1 Parametri di controllo

Per la sostanza o per ciascuna delle sostanze della miscela sono elencati, se disponibili, i valori limite nazionali seguenti, compresa la base giuridica di ciascuno di essi, applicabili nello Stato membro in cui la scheda di dati di sicurezza viene fornita. Quando si elencano i valori limite di esposizione professionale, va indicata l'identità chimica di cui alla sezione 3.

- I valori limite di esposizione professionale nazionali corrispondenti ai valori limite di esposizione professionale comunitari di cui alla direttiva 98/24/CE, comprese eventuali osservazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/CE della Commissione.
- I valori limite di esposizione professionale nazionali corrispondenti ai valori limite comunitari di cui alla direttiva 2004/37/CE, comprese eventuali osservazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/CE;
- Eventuali altri valori limite di esposizione professionale nazionali.
- I valori limite biologici nazionali corrispondenti ai valori limite biologici comunitari di cui alla direttiva 98/24/CE, comprese le eventuali osservazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/CE.
- Eventuali altri valori limite biologici nazionali.

Devono essere fornite informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate almeno per le sostanze più pertinenti. Se, utilizzando la sostanza o la miscela secondo l'uso previsto, si formano contaminanti atmosferici, sono elencati anche i valori limite di esposizione professionale applicabili e/o i valori limite biologici per la sostanza o la miscela.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica o un DNEL di cui alla sezione 1.4 dell'allegato I o è disponibile una PNEC di cui alla sezione 3.3 dell'allegato I, si forniscono i DNEL e le PNEC pertinenti per la sostanza e in relazione agli scenari di esposizione di cui alla relazione sulla sicurezza chimica contenuti nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

Se, per decidere in merito a misure di gestione dei rischi in relazione a determinati usi, si ricorre ad una strategia basata su fasce di controllo (control banding), devono essere fornite informazioni atte a consentire una gestione efficace dei rischi. Il contesto e i limiti delle raccomandazioni specifiche basate su fasce di controllo (control banding), devono essere chiari.

## 8.2 Controlli dell'esposizione

Per controllo di esposizione si intende la gamma completa dei provvedimenti specifici di protezione e di prevenzione che devono essere presi durante l'uso allo scopo di ridurre al minimo l'esposizione del personale e dell'ambiente. Le informazioni richieste devono essere fornite, a meno che non siano già contenute negli SE allegati alla SDS.

# Controlli dell'esposizione professionale

Queste informazioni devono essere tenute in considerazione dal datore di lavoro per la valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivante dalla sostanza o dalla miscela ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/24/CE, che richiede la definizione di procedure di lavoro e di controlli tecnici appropriati, l'impiego di materiali e le attrezzature adeguate, l'applicazione di provvedimenti di protezione collettiva alla fonte, e infine l'impiego di misure di protezione individuali, come l'utilizzazione di dispositivi di protezione personale.

Per fornire una corretta valutazione dei rischi, le informazioni riportate devono essere idonee e adeguate. Queste informazioni devono avere peraltro carattere complementare con quelle riportate nella sezione 7.1.

Nel caso in cui occorrano misure di protezione individuale, specificare nei particolari quali dispositivi forniscono una protezione idonea e adeguata. E' necessario tenere conto della direttiva 89/686/CEE del Consiglio e fare riferimento alle norme CEN appropriate:

- Protezione degli occhi/volto: occorre precisare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, come occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale.
- Protezione della pelle: qualora sia necessario proteggere altre parti del corpo, oltre alle mani, bisogna specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione richiesto, come: grembiuli, stivali, indumenti protettivi completi. Se necessario, indicare qualsiasi altra misura per la protezione della pelle nonché specifiche misure a carattere igienico.
- Protezione delle mani: specificare il tipo di guanti compresi il tipo di materiale e la durata limite del materiale costitutivo, tenuto conto dell'entità e della durata dell'esposizione. Se necessario, indicare qualsiasi altra misura di protezione per le mani.
- Protezione respiratoria: per gas, vapori, nebbie o polveri, va specificato il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare a seconda del pericolo e del potenziale di esposizione, compresi i respiratori ad aria purificata, indicando l'elemento

purificante idoneo (cartuccia o filtro), gli idonei filtri antiparticolato e le maschere idonee, oppure gli autorespiratori.

Pericoli termici: occorre descrivere le caratteristiche costruttive dei dispositivi di protezione se si è in presenza di materiali che hanno un potenziale pericolo termico.

# Controlli dell'esposizione ambientale

E' necessario precisare le informazioni necessarie per consentire al datore di lavoro di rispettare le norme dettate dalla legislazione comunitaria per la protezione dell'ambiente.

Qualora sia prescritta una CSR, per gli SE allegati alla SDS deve essere fornita una sintesi delle misure di gestione dei rischi che controllano in modo adeguato l'esposizione dell'ambiente alla sostanza.

## **Esempio: ACETATO BUTILE**

# 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

Descrizione	Tipo	Stato	TWA/8h (mg/m3)	Ppm	Stel/15 min (mg/m3)	Ppm
N-Butile Acetato	TLV-ACGIH			150		200
	TLV	CH	480	100	960	200
	TLV	DZ	950		1200	
	MAK	D		100		200

#### 8.2 Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata.

Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro indossare una idonea protezione per le vie respiratorie. Durante l'utilizzo del prodotto fare riferimento all'etichetta di pericolo per i dettagli.

Durante la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle normative vigenti sotto indicate.

<u>Protezione delle mani:</u> proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 374) quali in PVC, neoprene, nitrite o equivalenti. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: degradazione, tempo di rottura e permeazione.

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata dell'esposizione.

Protezione degli occhi: indossare occhiali protettivi ermetici (rif. Norma EN 166).

<u>Protezione della pelle:</u> indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

<u>Protezione respiratoria:</u> in caso del superamento del valore di soglia di una o più delle sostanze presenti nel preparato, riferito alla esposizione giornaliera nell'ambiente di lavoro o a una frazione stabilita dal servizio di protezione e prevenzione aziendale, indossare una maschera con filtro di tipo A o di tipo universale la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo (rif. Norma EN 141).

L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie, come maschere con cartuccia per vapori organici e per polveri/nebbie, è necessario in assenza di misure tecniche per limitare l'esposizione del lavoratore. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo limite di esposizione e in caso di emergenza, ovvero quando i livelli di esposizione sono sconosciuti oppure la concentrazione di ossigeno nell'ambiente di lavoro sia inferiore al 17% in volume, indossare un auto aspiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. Norma EN 137) oppure respiratore a presa d'aria esterna per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio (rif. Norma EN 138).

Prevedere un sistema per lavaggio oculare e doccia di emergenza.

# 2.9 Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

Sia per quanto riguarda la sostanza che per quanto riguarda la miscela, devono essere fornite tutte le informazioni pertinenti (dati empirici) ed in maniera particolare quelle elencate nella sezione 9.2.

Se serve va fatto riferimento ai metodi di prova impiegati e indicate le idonee unità di misura e/o condizioni di riferimento. Se pertinente per l'interpretazione del valore numerico, va indicato anche il metodo di determinazione (ad esempio metodo in vaso aperto/vaso chiuso nel caso della determinazione del punto di infiammabilità).

Devono essere utilizzati i metodi indicati nel regolamento CLP o qualsiasi altro metodo comparabile. Quando è necessaria la registrazione della sostanza, le informazioni riportate nel punto 9.2 devono essere congruenti con quelle della registrazione.

## 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- 1. Aspetto, indicare lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) nonché il colore della sostanza o della miscela all'atto della fornitura;
- 2. odore qualora sia percepibile, una breve descrizione di esso;
- 3. soglia olfattiva;
- 4. pH;
- 5. punto di fusione/congelamento;
- 6. punto/intervallo di ebollizione:
- 7. punto di infiammabilità;
- 8. velocità di evaporazione;
- 9. infiammabilità (solidi, gas);
- 10. limiti di esplosività (valori di infiammabilità inferiore e superiore);
- 11. tensione di vapore;
- 12. densità di vapore;
- 13. densità relativa:
- 14. solubilità:
- 15. coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua;
- 16. temperatura di auto-accensione:
- 17. temperatura di decomposizione;
- 18. viscosità;
- 19. proprietà esplosive;
- 20. proprietà ossidanti.

Se una determinata proprietà risulta "non applicabile" o "non disponibile", devono essere indicate chiaramente le ragioni.

## 9.2 Altre informazioni

In questa sezione è utile indicare altri importanti parametri di sicurezza, come la miscibilità, la liposolubilità, la conducibilità oppure il gruppo di gas. Vanno inoltre

fornite informazioni sulla sicurezza adeguate e disponibili riguardanti il potenziale di ossido-riduzione, il potenziale di formazione di radicali e le proprietà fotocatalitiche.

#### Nota 1

Le proprietà di cui sopra devono essere determinate in conformità alle prescrizioni previste dal regolamento della Commissione sui metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 3 o mediante qualsiasi altro metodo equivalente.

## Nota 2

Per le miscele, di norma devono essere fornite informazioni sulle proprietà della miscela stessa. Tuttavia, qualora si indichi la non sussistenza di un determinato rischio, è necessario differenziare chiaramente i casi nei quali il classificatore non dispone di alcuna informazione e quelli nei quali sono disponibili risultati negativi di test effettuati. Se si ritiene necessario fornire informazioni sulle proprietà di singoli componenti, indicare chiaramente a cosa si riferiscono i dati.

# **Esempio: ACETATO BUTILE**

Densità vapori

9. Proprietà fisiche e chimiche			
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali			
Stato fisico	liquido		
Colore	incolore		
Odore	di etere		
PH	nd		
Punto di fusione	-76°C		
Punto di ebollizione	125 °C		
Punto di infiammabilità	27 °C		
Tasso di evaporazione	nd		
Infiammabilità di solidi e gas	nd		
Limite inferiore di infiammabilità	nd		
Limite superiore di infiammabilità	nd		
Limite inferiore di esplosività	3 % (v/v)		
Limite superiore di esplosività	10,4 % (v/v)		
Tensione di vapore	15 hPa		
Densità di vapori	nd		
Densità relativa	0,880 kg/l		
Solubilità	solubile in solventi organici		
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	nd		
Temperatura di autoaccensione	415 ° C		
Temperatura di decomposizione	nd		
Viscosità	nd		
Proprietà esplosive	nd		
Proprietà ossidanti	nd		
9.2 Altre informazioni			
VOC (direttiva 1999/13/CE)	100% - 880 g/litro		
VOC (carbonio volatile)	61,98% - 545,45 g/litro		
Danaità comani	4		

## 2.10 Sezione 10: Stabilità e reattività

Descrivere la stabilità della sostanza o della miscela e la possibilità che in determinate condizioni si verifichino reazioni pericolose, anche in caso di dispersione nell'ambiente.

## 10.1. Reattività

Deve essere fornita una descrizione dei pericoli connessi alla reattività della sostanza o della miscela. Se disponibili, si forniscono dati su saggi specifici per la sostanza o per la miscela in quanto tale. Se non sono disponibili dati sulle miscele devono essere forniti dati sulle sostanze che compongono la miscela.

## 10.2. Stabilità chimica

Va indicato se la sostanza o la miscela sono stabili o instabili in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste durante lo stoccaggio e la manipolazione. Vanno descritti gli eventuali stabilizzanti impiegati o impiegabili per mantenere la stabilità chimica della sostanza o della miscela. Va inoltre segnalata l'eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dell'aspetto fisico della sostanza o della miscela.

## 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Se pertinente, va indicato se la sostanza o la miscela reagiscono o polimerizzano, rilasciando calore o pressione in eccesso o creando altre condizioni pericolose. Vanno descritte le condizioni in cui tali reazioni pericolose possono avere luogo.

## 10.4. Condizioni da evitare

Le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, scariche statiche, vibrazioni o altre sollecitazioni fisiche che possono indurre una situazione di pericolo sono elencate e, se del caso, si fornisce una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.

## 10.5. Materiali incompatibili

Sono elencate le famiglie di sostanze o miscele o sostanze specifiche quali acqua, aria, acidi, basi, agenti ossidanti, con le quali la sostanza o la miscela potrebbero reagire e produrre una situazione di pericolo (ad esempio un'esplosione, il rilascio di materie tossiche o infiammabili o la liberazione di calore eccessivo).

## 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Devono essere elencati i prodotti di decomposizione pericolosi noti e ragionevolmente prevedibili, risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e

dal riscaldamento. I prodotti di combustione pericolosi vanno inclusi nella sezione 5 della scheda dati di sicurezza.

## **Esempio: ACETATO BUTILE**

#### 10. Stabilità e reattività

#### 10.1 Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni d'impiego. N-BUTIL ACETATO: si decompone facilmente con l'acqua, specie a caldo.

#### 10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

## 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

N-BUTIL ACETATO: rischio di esplosione per contatto con agenti ossidanti forti. Può reagire pericolosamente con idrossidi alcalini, potassio ter-butossido. Forma miscele esplosive con aria.

#### 10.4 Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento, le scariche elettrostatiche, nonché qualsiasi fonte di accensione. N-BUTIL ACETATO: evitare l'esposizione a umidità, fonti di calore e fiamme libere.

#### 10.5 Materiali incompatibili

N-BUTIL ACETATO: acqua, nitrati, sostanze fortemente ossidanti, acidi, alcali e potassio terbutossido.

## 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

## 2.11 Sezione 11: Informazioni tossicologiche

Assumono molta importanza i vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono insorgere qualora l'utilizzatore entri in contatto con la sostanza o la miscela. E' necessario riportare gli effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o alla miscela, sulla base, ad esempio, delle conclusioni tratte dai risultati dei test e dall'esperienza.

Riportare, se del caso, gli effetti ritardati, immediati e cronici in seguito a esposizione breve o a lungo termine, come effetti sensibilizzanti, narcotizzanti, cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (tossicità per lo sviluppo e la fertilità).

Risulta molto utile fornire anche informazioni sulle diverse vie d'esposizione (inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi) e la descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche. Qualora la sostanza o la miscela siano state registrate o quando è stata prescritta una CSR, le informazioni devono essere coerenti con quelle riportate nella relazione e con la classificazione.

# 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

## <u>11.1.1 Sostanze</u>

Per le sostanze, le classi di pericolo per le quali devono essere fornite informazioni sono:

- a) tossicità acuta;
- b) corrosione/irritazione cutanea;
- c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
- d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
- e) mutagenicità delle cellule germinali;
- f) cancerogenicità;
- g) tossicità per la riproduzione;
- h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola;
- i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta;
- j) pericolo in caso di aspirazione.

Per le sostanze soggette all'obbligo di registrazione devono essere fornite brevi sintesi delle informazioni derivanti dall'applicazione degli allegati da VII a XI includendo, se del caso, un riferimento ai metodi di prova impiegati.

## 11.1.2. Miscele

Per le miscele gli effetti pertinenti, per i quali devono essere fornite informazioni, sono:

- a) tossicità acuta;
- b) irritazione:
- c) corrosività;
- d) sensibilizzazione;
- e) tossicità a dose ripetuta;
- f) cancerogenicità;
- g) mutagenicità;
- h) tossicità riproduttiva.

Per gli effetti sulla salute di cancerogenicità, mutagenicità e tossicità riproduttiva deve essere fornita la classificazione per un determinato effetto sulla salute basata sul metodo convenzionale di cui all'art. 6, par. 1, lettera a), della direttiva 1999/45/CE nonché informazioni per le sostanze elencate nella sezione 3.

Devono essere fornite informazioni per ogni classe di pericolo, differenziazione o effetto. Se si indica che la sostanza o miscela non è classificata in una determinata classe di pericolo, differenziazione o effetto, nella scheda di dati di sicurezza deve risultare chiaramente se questo è dovuto alla mancanza di dati, all'impossibilità tecnica di ottenerli, a dati inconcludenti oppure a dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione; in quest'ultimo caso nella scheda dati di sicurezza va precisato "basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti".

I dati contenuti nella presente sottosezione si riferiscono alla sostanza o miscela all'atto dell'immissione sul mercato. Se disponibili, si indicano anche le proprietà tossicologiche pertinenti delle sostanze pericolose di una miscela, quali DL50, stime della tossicità acuta o CL50.

Se si dispone di un volume notevole di dati derivanti da prove sulla sostanza o miscela, può essere opportuno elaborare una sintesi dei risultati degli studi critici usati, ad esempio per via di esposizione.

Se i criteri di classificazione per una determinata classe di pericolo non sono soddisfatti, si forniscono informazioni a sostegno di tale conclusione.

Devono essere fornite informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza o miscela per ciascuna via probabile di esposizione, ovvero ingestione (deglutizione), inalazione o contatto con la pelle/con gli occhi. Va inoltre indicato se non sono noti gli effetti sulla salute.

Deve essere fornita una descrizione dei potenziali effetti avversi per la salute e dei sintomi connessi all'esposizione alla sostanza o miscela e ai suoi ingredienti o sottoprodotti noti. Devono essere fornite le informazioni disponibili sui sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche della sostanza o miscela che si manifestano in seguito all'esposizione. Va descritta l'intera gamma dei sintomi, dai primi, connessi a esposizioni più basse, fino alle conseguenze di esposizioni gravi, ad esempio "possono manifestarsi mal di testa e vertigini, che

possono portare a svenimento o a stato di incoscienza; dosi più consistenti possono indurre coma e provocare la morte".

Devono essere fornite informazioni su eventuali effetti ritardati o immediati successivi all'esposizione a breve o a lungo termine. Vanno inoltre riportate informazioni sugli effetti per la salute acuti e cronici connessi all'esposizione umana alla sostanza o alla miscela. Se non sono disponibili dati sull'uomo va presentata una sintesi dei dati sugli animali, indicando chiaramente le specie. Va precisato se i dati tossicologici si basano su dati relativi all'uomo o agli animali.

Se pertinenti e disponibili, vanno incluse informazioni sulle interazioni.

Le sostanze di una miscela possono interagire fra loro nell'organismo, dando origine a diversi tassi di assorbimento, metabolismo ed escrezione. Di conseguenza l'azione tossica può essere alterata e la tossicità globale della miscela può essere diversa da quella delle sostanze in essa contenute. Di questo fatto va tenuto conto quando si forniscono informazioni tossicologiche nella presente sezione della scheda di dati di sicurezza.

# **Esempio: ACETATO BUTILE**

## 11. Informazioni tossicologiche

## 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Per esposizione ripetuta il prodotto può esercitare un'azione sgrassante sulla pelle che si manifesta con secchezza e screpolature. Il prodotto contiene sostanze molto volatili che possono provocare significativa depressione del sistema nervoso centrale con effetti quali sonnolenza, vertigini, perdita dei riflessi, narcosi.

N-BUTILE ACETATO: nell'uomo i vapori di sostanza causano irritazione agli occhi e al naso. Nel caso di esposizioni ripetute si hanno irritazione cutanea, dermatosi (con secchezza e screpolatura della pelle) e cheratiti.

#### N-BUTILE ACETATO:

LD50 (Oral) > 6400 mg/kg Rat LD50 (Dermal) > 5000 mg/kg Rabbit LC50 (Inhalation) 21,1 mg/l/4h Rat

# 2.12 Sezione 12: Informazioni ecologiche

La presente sezione contiene informazioni per la valutazione dell'impatto ambientale della sostanza o miscela se rilasciate nell'ambiente. Va riportata una breve sintesi comprendente dati sui test pertinenti, con indicazione di specie, mezzi, unità di misura, durata e condizioni dei test. Queste informazioni possono essere utili nel trattamento delle fuoriuscite e per valutare lo smaltimento dei rifiuti, il controllo del rilascio, le misure in caso di rilascio accidentale e di trasporto.

## 12.1 Tossicità

Bisogna fornire in questa sezione i dati disponibili sulla tossicità acquatica acuta e cronica per i pesci, i crostacei, le alghe e altre piante acquatiche. Se disponibili, sono da riportare i dati sulla tossicità per i microrganismi ed i macrorganismi del suolo e altri organismi di rilevanza ambientale, quali gli uccelli, le api e la flora.

Se le sostanze o le miscele hanno effetti inibitori sull'attività dei microrganismi, menzionare l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento delle acque reflue.

Per le sostanze soggette a registrazione, sono forniti sommari delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI del presente regolamento.

## 12.2. Persistenza e degradabilità

Si intende la possibilità che la sostanza o i componenti di una miscela si degradino in pertinenti comparti ambientali, tramite biodegradazione o altri processi quali l'ossidazione o l'idrolisi.

Se disponibili, è utile riportare i tempi di dimezzamento della degradazione.

Dovrebbe essere indicato anche il potenziale di degradazione della sostanza o dei componenti appropriati di una miscela negli impianti di trattamento delle acque reflue.

## 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Si intende il potenziale di accumulazione della sostanza o dei componenti di una miscela di accumularsi nel biota e di passare nella catena alimentare, con riferimento al coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di bioconcentrazione (BCF), se disponibili.

## 12.4. Mobilità del suolo

Si intende per mobilità la possibilità che la sostanza o i componenti di una miscela, se rilasciati nell'ambiente, siano trasportati verso le acque sotterranee o lontano dal luogo di rilascio.

I dati utili possono includere:

- distribuzione per comparto ambientale nota o stimata,
- tensione superficiale,
- adsorbimento/desorbimento.

# 12.5. Risultati della valutazione PBT o vPvB

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, sono indicati i risultati della valutazione PBT o vPvB, come figurano nella CSR.

## 12.6. Altri effetti avversi

Se disponibili è necessario Includere ogni informazione sugli altri effetti nocivi sull'ambiente, ad esempio il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di creazione di ozono fotochimico, il potenziale di perturbazione del sistema endocrino e/o il potenziale di riscaldamento globale.

## **Esempio: ACETATO BUTILE**

## 12. Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

#### 12.1 Tossicità

N-BUTILE ACETATO: EC50 (48h) 44 mg/l

12.2 Persistenza e degradabilità

Informazioni non disponibili.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Informazioni non disponibili.

12.4 Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili.

12.5 Risultati nella valutazione PBT e vPvB

Informazioni non disponibili.

12.6 Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili.

## 2.13 Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

In questa Sezione vengono indicati i metodi appropriati di smaltimento dell'eccedenza o dei residui della sostanza o della miscela risultanti dall'utilizzo prevedibile, nonché degli eventuali imballaggi contaminati: essi devono soddisfare i requisiti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Se lo smaltimento della sostanza o della miscela (eccedenza o residui risultanti dall'utilizzazione prevedibile) presenta un pericolo, è necessario fornire una descrizione dei residui citati con le informazioni utili relative alla manipolazione sotto l'aspetto della sicurezza.

Specificare i metodi di smaltimento idonei della sostanza o della miscela e degli imballaggi contaminati (incenerimento, riciclaggio, messa in discarica, ecc.).

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, l'informazione sulle misure di gestione dei rifiuti che consentono un controllo adeguato dell'esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza devono essere congruenti con quelle della registrazione. Inoltre, le informazioni sulle misure di gestione dei rifiuti devono essere coerenti agli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e agli scenari di esposizione allegati alla scheda di sicurezza.

Indicare, se presenti, le disposizioni comunitarie in materia di rifiuti. In loro mancanza, è opportuno riportare che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali.

## **Esempio: ACETATO BUTILE**

# 13. Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare se possibile. I residui del prodotto sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e eventualmente locale.

<u>Imballaggi contaminati:</u> gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle leggi nazionali sulla gestione dei rifiuti.

# 2.14 Sezione 14: Informazioni sul trasporto

Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere a conoscenza e alle quali deve attenersi per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda. Se possibile, è utile fornire informazioni sulla classificazione dei trasporti per ciascuno dei regolamenti relativi alle modalità di trasporto:

- MDG (mare),
- ADR trasporto di merci pericolose su strada,
- RID trasporto di merci pericolose per ferrovia,
- ICAO/IATA (aria),

e in particolare per ciascun regolamento devono essere riportati:

- numero ONU (Numero di identificazione a quattro cifre delle sostanze, miscele precedute dalle lettere "UN"),
- classe di pericolo connessa al trasporto,
- nome di spedizione appropriato,
- gruppo d'imballaggio,
- inquinante marino,
- altre informazioni utili.

Riportare tutte le informazioni e le particolari precauzioni che devono essere rispettate dall'utente che effettua il trasporto o la movimentazione dei prodotti all'interno o all'esterno dell'azienda. In particolare, quando il carico è destinato ad essere trasportato alla rinfusa, si deve tener conto dell'allegato II della convenzione MARPOL 73/78.

## **Esempio: ACETATO BUTILE**

#### 14. Informazioni sul trasporto

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'accordo ADR e delle disposizioni nazionali applicabili. Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto una appropriata formazione sui rischi presentati dalla sostanza e su eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza.

## Trasporto stradale o ferroviario:

Classe ADR/RID 3 UN 1123

Packing Group

Etichetta

3

Nr. Kemler

30

Limited Quantity

Codice di restrizione in galleria

(D/E)

Nome tecnico ACETATI DI BUTILE

Trasporto marittimo:

Classe IMO 3 UN 1123

Packing Group III Etichetta 3

EMS F- E, S- D

Marine Pollutant NO

Proper shipping name BUTYL ACETATES

Trasporto aereo:

IATA 3 UN 1123

Packing Group III Etichetta 3

Cargo

Istruzioni imballo 366 Quantità massima 220 L

Pass

Istruzioni imballo 355 Quantità massima 60 L

Istruzioni particolari A3

Proper shipping name BUTYL ACETATES

# 2.15 Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

Indicare se è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza o per la miscela (o per una sostanza in quanto componente della miscela).

Vanno indicate in questa sezione tutte le informazioni relative alla salute, alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente che figurano sull'etichettatura conformemente al CLP e alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

Se la sostanza o la miscela di cui alla scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente (ad esempio autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII o restrizioni a norma del titolo VIII oppure le restrizioni alla commercializzazione ed uso, ai sensi della Direttiva 76/769/CEE del Consiglio), tali disposizioni devono, per quanto possibile, essere indicate.

Ricordare anche, se possibile, la disposizione di leggi nazionali e ogni altra misura nazionale pertinente.

## **Esempio: ACETATO BUTILE**

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela

Categoria Seveso: 6

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Reg. CE 1907/2006. Prodotto: Punto 3-40.

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH): Nessuna.

Sostanze soggette ad Autorizzazione /Allegato XIV REACH): Nessuna.

<u>Controlli sanitari:</u> I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 41 del Dlgs 81 del 9 Aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza della salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'articolo 224 comma 2.

<u>Dlgs 152/2006 e successive modifiche:</u> Emissioni TAB D Classe 4 100%

15.2 Valutazione sulla sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione sulla sicurezza chimica.

## 2.16 Sezione 16: Altre informazioni

Viene indicata qualsiasi altra informazione che il fornitore ritenga rilevante per la sicurezza e la salute dell'utilizzatore e per la protezione dell'ambiente (e che non vengono riportate in nessuna delle sezioni dalla 1 alla 15), ad esempio:

- l'elenco delle frasi R pertinenti: va riportato il testo integrale di ogni frase R di cui alle sezioni 2 e 3 della scheda di dati di sicurezza;
- l'elenco dei consigli di prudenza;
- indicazioni sull'addestramento per i lavoratori;
- restrizioni d'uso raccomandate (ossia raccomandazioni facoltative del fornitore);
- ulteriori informazioni (riferimenti scritti e/o centri di contatto tecnico);
- fonti dei dati principali e bibliografie utilizzati per compilare la scheda.

Se una SDS è stata modificata, indicare chiaramente le informazioni aggiunte, soppresse o modificate (se non sono state indicate altrove). E' utile una leggenda con la spiegazione degli acronimi e delle abbreviazioni.

Nel caso la SDS riguardi una miscela, devono essere riportati i metodi di prova utilizzati per la valutazione sperimentale ai sensi dell'articolo 9 del CLP. Ai fini della classificazione, il fornitore può riportare le informazioni riguardanti il nuovo sistema di classificazione in vigore dal 1° Giugno 2015 in questa sezione prima di riportare la classificazione e l'etichettatura sulla confezione del prodotto.

#### **Esempio: ACETATO BUTILE**

#### 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate nelle sezioni 2 e 3 della scheda:

H226: Liquido e vapori infiammabili

H336: Può provocare sonnolenza e vertigini Flam. Lig. 3: Liquido infiammabile categoria 3

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3.

Testo delle frasi di rischio (R) citate nelle sezioni 2 e 3 della scheda:

R10 Infiammabile

R66 L'esposizione ripetuta può provocare screpolature e secchezza della pelle

R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

## Bibliografia generale:

- 1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
- 2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adequamenti
- 3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)

- 4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
- 5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
- 6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo
- 7. The Merck Index Ed 10
- 8. Handling Chemical Safety
- 9. Niosh Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
- 10. INRS Fiche Toxicologique
- 11. Patty Industrial Hygiene and Toxicology
- 12. N.I. Sax Dangerous properties of industrial materials

#### Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna specifica proprietà del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

## Modifiche rispetto alla revisione precedente:

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni: 2, 9 e 16.